



Comune di TAVENNA
(Provincia di Campobasso)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEGLI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA TAXI E
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

APPROVATO ED ALLEGATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 15 febbraio '17

ART. 1 - OGGETTO E DEFINIZIONE

ART. 2 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO N.C.C. E TAXI

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART. 5 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

ART. 6 - REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 7 - IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI N.C.C.

ART. 8 - SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

ART. 10 - FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

ART. 11 - OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI AUTORIZZAZIONE

ART. 12 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 13 - INIZIO DEL SERVIZIO

ART. 14 -VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 15 - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

ART. 16 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

ART. 17 - PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

ART. 18 - TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

ART. 19 - SANZIONI

ART. 20 - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina gli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente (N.C.C.), nel rispetto della legge n. 21/1992, della L.R. del 20 agosto 1984 , n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I servizi taxi e N.C.C. di cui agli articoli 1, 2, 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono destinati al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della L. n. 21/1992:

- il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
- all'interno delle aree comunali o comprensoriali la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo.
- il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina comunale è assimilato, ove possibile, al servizio di taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'autorità marittima portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza della stessa.
- è consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

4. Ai sensi dell'articolo 3 della L. n. 21/1992:

- il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
- lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
- la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

ART. 2 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio Taxi o N.C.C. è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. od analogo elenco di uno degli Stati aderenti all'Unione Europea. L'iscrizione sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertati dalla Commissione di cui all'articolo 6, comma 3, L. n. 21/1992;
- b) proprietà o possesso in leasing del veicolo oggetto della richiesta di autorizzazione;
- c) non avere effettuato il trasferimento di un'autorizzazione al noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
- d) non essere titolari di autorizzazione all'esercizio di Taxi o di N.C.C., anche se rilasciata da altro Comune, salvo quanto previsto dall'articolo 8 della L. n. 21/1991 in merito al diritto di cumulo di più autorizzazioni di noleggio con conducente;

2. Per potere svolgere il servizio N.C.C. è necessaria la disponibilità di una rimessa, anche a cielo aperto, per lo stazionamento dei veicoli di servizio, all'interno del territorio comunale. La rimessa deve avere idonea destinazione d'uso.

ART. 3 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO N.C.C. E TAXI

1. Il noleggio con conducente è autoservizio pubblico non di linea e pertanto l'utenza interessata inoltra apposita richiesta di prestazione a tempo e/o a viaggio, presso la sede del vettore, con partenza dal territorio di questo Comune per qualunque destinazione.

2. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.

3. Ai sensi della legge n. 21/1992, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali, ed aerei e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

4. Il servizio Taxi è svolto in riscontro alle esigenze dell'utenza, con l'espletamento per un orario minimo di 6 ore al giorno. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 223/2006, turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie. Qualora si verificano situazioni di particolare emergenza, il Sindaco con apposita Ordinanza stabilisce diversi orari di servizio.

ART. 4 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'attività degli autoservizi pubblici non di linea taxi e noleggio con conducente ai sensi della legge n. 21/1992, della l.r. n. 19 del 20 agosto 1984.. Detta attività è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione ai soli soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le C.C.I.A.A. così come previsto dagli articoli 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e dal presente Regolamento e nella forma giuridica indicata dall'articolo 7 della L.n. 21/1992.

2. Il servizio è disciplinato dalla seguente normativa:

- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Codice della strada";
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- L.R. 20 agosto 1984 n. 19 ;

ART. 5 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio del servizio è subordinato al rilascio del titolo autorizzatorio previsto dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

2. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Il servizio può essere svolto dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un suo collaboratore familiare purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a). In tali casi, il titolare deve dare comunicazione al Comune dei nominativi.

Il numero di autorizzazioni rilasciabili dal Comune, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 21/1992, è di n. 4 unità, di cui 1 per il servizio taxi, determinato tenuto conto:

- della popolazione residente ;
- della popolazione temporanea nei periodi estivi e durante le festività;
- dalla mancanza di servizi pubblici alternativi;
- dalla distribuzione per fasce di età della popolazione residente ;

ART. 6 – REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea;
- che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al d.Lgs. n.159/2011" ed all'allegato 1 al D.Lgs. n. 490/1994 e agli artt. 11 e 92 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
- essere iscritto presso il registro delle imprese presso la CCIAA ;
- essere proprietario, od avere la disponibilità giuridica del veicolo, per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- per il servizio taxi, non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi rilasciata da qualsiasi comune;
- non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- di essere in possesso di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per legge;
- per il servizio N.C.C., disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

ART. 7 – IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI N.C.C.

1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente, collocano in posizione ben visibile su parte anteriore del parabrezza , un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO CON CONDUCENTE - COMUNE DI TAVENNA" e lo stemma del Comune; sulla parte posteriore del mezzo, vicino alla targa di immatricolazione, una targhetta metallica.

Devono altresì essere dotati di una targhetta, di materiale rigido metallico, posizionata nella parte posteriore, e recante in alto la scritta "N.C.C.", sotto "COMUNE DI TAVENNA", al centro lo stemma del Comune, nella parte inferiore il numero dell'autorizzazione.

ART. 8 - SERVIZI INTEGRATIVI DEI TRASPORTI PUBBLICI DI LINEA

1. Le autovetture in servizio di noleggio con conducente o taxi possono essere impiegate, su disposizione dell'Amministrazione comunale, per l'espletamento dei servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea, secondo quanto stabilito dalla. L.R. n. 20 agosto 1984 , n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9 - TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. È consentito il trasferimento dell'autorizzazione a terzi abilitati all'esercizio della professione:

- per atto fra vivi, su richiesta del titolare a persona dallo stesso indicata, quando il titolare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge n. 21/1992:
 - sia in possesso dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida; il trasferimento deve essere richiesto entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti; il trasferimento per inabilità permanente deve essere richiesto entro due anni dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione dal ruolo dei conducenti; l'inabilità permanente o l'inidoneità devono essere documentate con certificato rilasciato dalla ASL di appartenenza
- a seguito di cancellazione dal ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- a seguito di morte del titolare; gli eredi devono dare comunicazione al Comune entro un mese dal decesso; in caso di trasferimento ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare dell'autorizzazione, è necessaria la presentazione per iscritto della rinuncia a subentrare nell'attività da parte degli aventi diritto, tranne i casi in cui esista un testamento, entro due anni dal decesso; nei casi in cui il trasferimento non si perfezioni nell'arco dei due anni, il titolo autorizzatorio è revocato.

2. Così come prevede l'articolo 10 della legge n. 21/1992, il titolare dell'autorizzazione al servizio taxi può farsi sostituire temporaneamente alla guida da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di Commercio I.A.A., per motivi:

- di salute;
- di inabilità temporanea;
- di gravidanza o puerperio;
- di chiamata alle armi;
- di sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
- di ferie non superiori a trenta giorni annui;
- di svolgimento di eventuali turni integrativi.

In tali casi il titolare presenta istanza di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio _Affari Generali del comune di Tavenna indicandone:

- motivi e durata della sostituzione,
- nominativo del sostituto e numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti,

producendo la documentazione prevista ed indicata nel presente Regolamento unitamente a quella riguardante il rapporto di lavoro con il sostituto, per un periodo complessivo non superiore a mesi sei, anche ripetibile nel tempo, tra quelli previsti dall'articolo 10 della legge n. 21/1992:

- o contratto di lavoro a tempo determinato registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- o contratto di gestione registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

È possibile presentare in luogo della suindicata documentazione, un'autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di soci di una cooperativa di produzione e lavoro, la richiamata autocertificazione deve essere sottoscritta direttamente dal Presidente della cooperativa e dimostrare il rapporto di socio dipendente di chi sostituisce alla guida altro socio, con particolare riferimento alla posizione contributiva previdenziale ed antinfortunistica.

3. È possibile, per i soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di noleggio con conducente, avvalersi di collaboratori o di lavoratori dipendenti alle condizioni indicate e previste della. L.R. n. 20 agosto 1984 , n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 10 – FERMO E SOSTITUZIONE DEI VEICOLI

1. Il titolare di autorizzazione taxi che, per i motivi indicati nel precedente articolo 9, intende fermare il veicolo per un periodo non superiore a sei mesi, può farlo dandone comunicazione al Comune
2. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire temporaneamente un veicolo perché guasto od in riparazione , può farlo purché con altro veicolo avente i previsti requisiti, dopo averne chiesto l'autorizzazione al Comune.
3. Il titolare di autorizzazione che intende sostituire definitivamente un veicolo destinato al servizio di noleggio con conducente deve chiederne l'autorizzazione al Comune, fornendo i dati di identificazione del nuovo veicolo che deve essere sottoposto a collaudo presso la M.C.T.C..

ART. 11 - OBBLIGHI PER IL POSSESSORE DI AUTORIZZAZIONE

1. La legge n. 21/1992 ed il decreto legislativo impongono n. 81/2008 al titolare di autorizzazione per taxi oppure per N.C.C. l'osservanza delle norme e dei controlli ivi indicati.
2. Il datore di lavoro rispetta gli adempimenti di legge in materia di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 81/2008 nei confronti dei propri conducenti in qualità di dipendenti, di soci di cooperative di produzione e lavoro.
3. I titolari di società di autonoleggio o gli artigiani che si avvalgono della sostituzione alla guida debbono:
 - ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 81/2008, nominare un medico responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ed un responsabile dei lavoratori per la sicurezza;
 - fare effettuare, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, corsi di primo soccorso ed annualmente gli aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro;
 - fare effettuare, ai sensi degli articoli 18 e 25 del decreto legislativo n. 81/2008, ai dipendenti o soci di cooperativa che sono adibiti alla guida di autoveicoli in servizio pubblico, controlli sanitari preventivi per la valutazione dei rischi a tutela della salute e della sicurezza, con particolare riguardo al controllo dell'assenza di alcolismo, di tossicodipendenze o di malattie che mettano a repentaglio la guida.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge n. 21/1992, nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:
 - a) fogli vidimati e con progressione numerica;
 - b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione deve essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di:
 - i. targa veicolo;
 - ii. nome del conducente;
 - iii. data, luogo e km. di partenza e arrivo;
 - iv. orario di inizio servizio, destinazione ed orario di fine servizio;
 - v. dati del committente.

Tale documentazione deve essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

ART. 12 - CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni per l'esercizio Taxi e del servizio di N.C.C. sono concesse a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami. Il concorso pubblico viene indetto anche nei casi in cui si verifichino vacanze negli organici previsti per i rispettivi servizi quando non sia esistente valida graduatoria.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate a seguito di pubblico concorso indetto dal Comune di Tavenna nel rispetto della L. n. 21/92, L.r. n. 19 del 20.08.1994 e conformemente a quanto stabilito nel presente Regolamento.

3. Il concorso è indetto per titoli ed esami.

I titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria sono:

- a) titoli di studio
- b) anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio con conducente;
- c) anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti.

La prova d'esame consiste in una prova orale sulle seguenti materie:

- a) conoscenza dei regolamenti comunali relativi all'esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
- b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune;

E' oggetto di valutazione la conoscenza di lingue straniere prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo dimostrata da apposito attestato, rilasciato da istituto specializzato, scuole legalmente riconosciute o con titolo riconosciuto dal Ministero.

I punteggi sono così ripartiti:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) TITOLI | = max 25 punti; |
| b) PROVA ORALE | = max 70 punti |
| c) CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA. | = max 5 punti. |

Costituiscono titoli di preferenza:

- a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione per un periodo complessivo di almeno 12 mesi;
- b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente.

4. Il bando di concorso deve indicare:

- a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
- b) il termine di presentazione della domanda e di chiusura del procedimento concorsuale;
- c) le modalità dell'invio di presentazione della domanda;
- d) i documenti da presentare;
- e) i requisiti per l'ammissione al concorso;
- f) i requisiti per il rilascio del titolo;
- g) i titoli che saranno valutati per la formazione della graduatoria ed il relativo punteggio;
- h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- i) le prove d'esame e le relative materie.

5. Il Responsabile del servizio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione, redige l'elenco dei candidati ammessi alla procedura e nomina la commissione d'esame.

6. La Commissione di esame è composta da n. 3 componenti ed un segretario verbalizzante.

Le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei componenti la commissione.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte dal responsabile del servizio competente all'indizione della procedura di esame.

I componenti della commissione e, se nominato, il segretario verbalizzante, sono scelti prioritariamente tra il personale dipendente dell'ente di categoria non inferiore alla categoria C. In caso di accertata e motivata carenza di personale interno, potranno essere nominati componenti della commissione dipendenti di altre amministrazioni e, solo in caso di accertata e motivata indisponibilità di questi ultimi, potranno essere nominati componenti esterni.

7. La Commissione di concorso, esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria dei candidati e la trasmette al responsabile del servizio competente per la definitiva approvazione.

8. La graduatoria ha validità di 2 anni dalla data di approvazione; i posti di organico resisi vacanti nel corso del periodo di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

9. Entro 15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, l'Ufficio Affari Generali notifica ai candidati l'esito del concorso assegnando agli interessati, fatte salve cause di forza maggiore, un termine di 60 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Le autorizzazioni sono attribuite con determinazione dirigenziale.

ART. 13 – INIZIO DEL SERVIZIO

1. Dall'avvenuta assegnazione dell'autorizzazione oppure dall'acquisizione per atto tra vivi o *mortis causa*, il titolare ha l'obbligo di iniziare o fare iniziare il servizio entro 60 giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di attribuzione, o dall'avvenuto trasferimento del titolo autorizzatorio. Il termine può essere prorogato con determinazione dirigenziale per causa di forza maggiore, debitamente documentata, per ulteriori 30 giorni.

2. L'interessato, prima dell'inizio del primo servizio provvede ad installare il tassametro munito del relativo sigillo.

ART. 14 – VALIDITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato purché siano sottoposte a vidimazione annuale presso l'Ufficio Affari Generali.

2. La vidimazione è effettuata al permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio dell'attività nonché al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dal Comune di Tavenna.

ART. 15 – OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI

1. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi Taxi e N.C.C. hanno l'obbligo di:

- a) mantenere pulito ed efficiente il veicolo;
- b) recare con sé, durante il servizio, i documenti di circolazione e di guida nonché l'autorizzazione all'esercizio, ed esibirli a richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia;
- c) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- d) durante il servizio, indossare abiti confacenti al servizio prestato;
- e) assumere con il pubblico un comportamento corretto;
- f) verificare all'interno del veicolo, ad ogni fine della corsa, se all'interno della vettura siano stati dimenticati oggetti e, in caso positivo, consegnarli entro 24 ore presso l'Ufficio Affari Generali del Comune;
- g) dare comunicazione all'Ufficio Anagrafe, entro il termine di 60 giorni, del cambio di residenza;
- h) comunicare immediatamente all'Ufficio comunale Affari Generali dell'avvenuto sinistro che abbia comportato la revisione presso la MCTC;
- i) effettuare, se non richiesto dal cliente, il percorso più breve oppure quello più economico per raggiungere il luogo dallo stesso indicato o concordato;
- j) quando il veicolo si trovi, durante le ore notturne, fuori dalle aree dedicate alla sosta riservata ed è disponibile, tenere il segnale "taxi" illuminato;
- k) quando il veicolo sia in servizio, rimanere a disposizione del cliente vicino al proprio veicolo;
- l) essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti alla sosta riservata, a disposizione del pubblico e pronto a rispondere tempestivamente alle chiamate;
- m) sostare con i veicoli taxi nelle apposite piazzole destinate a tale scopo dal Comune;

- n) nelle piazzole i conducenti dei taxi prendono posto rispettando l'ordine di arrivo;
- o) i veicoli taxi hanno la facoltà di sostare vicino a Piazzale Sede Municipale in Viale Regina Elena, rispettando la fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare il traffico;
- p) chiedere il prezzo del solo importo che sia visualizzato sul tassametro e di eventuali supplementi previsti dalle tariffe approvate dal Comune, comunicandoli e chiarendoli preventivamente al cliente;
- q) assicurarsi che il tassametro sia funzionante;
- r) rispettare gli orari ed i turni di servizio assegnati;
- s) mettere in azione il tassametro solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccarlo quando giunto a destinazione oppure quando la corsa sia interrotta su richiesta del cliente, salvi i casi in cui trattasi di corsa il cui prezzo sia stato concordato con il cliente;
- t) in caso di avaria del tassametro, il tassista deve darne immediata informazione al cliente, chiedendo se lo stesso intenda proseguire la corsa; in tali casi l'importo sarà calcolato dal conducente per approssimazione sul percorso chilometrico compiuto in base alle vigenti tariffe.

2. Per gli esercenti il servizio di noleggio con conducente, oltre quanto sia compatibile e stabilito nel comma 1, vige l'obbligo di:

- a) dare comunicazione all'Ufficio comunale Affari Generali , entro il termine di 30 giorni, della variazione dell'indirizzo della rimessa;
- b) rispettare l'orario ed il luogo concordato per la prestazione del servizio, salvo cause di forza maggiore da documentarsi all'Ufficio comunale Affari Generali , che ne darà valutazione;
- c) assicurarsi che il contachilometri sia efficiente;
- d) comunicare all'Ufficio comunale Affari Generali ogni eventuale sospensione del servizio ed il relativo periodo.

3. I conducenti di taxi e veicoli in servizio di noleggio con conducente, nel periodo di effettuazione del servizio hanno diritto:

- a) ad essere informati con tempestività dal Comune di tutte le variazioni della toponomastica cittadina;
- b) a chiedere al cliente un anticipo non superiore al 30% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) di rifiutare la corsa del cliente che non si presenti in stato di decenza o decoro, ovvero che si trovi in stato di evidente alterazione;
- d) di non effettuare una corsa qualora il cliente non ha adeguate risorse finanziarie;
- e) di cessare un servizio ed esigere il prezzo di quanto segnato sul tassametro quando il cliente manifesta evidente stato di alterazione durante il servizio ; il conducente medesimo ne darà comunicazione all'Ufficio comunale Affari Generali.
- f) su richiesta dell'interessato, possono essere concessi al conducente, per motivi di salute o gravi situazioni familiari ed a seguito di presentazione della relativa certificazione, turni particolari;
- g) le assenze, anche di un solo giorno, devono essere comunicate all'Ufficio comunale Affari Generali entro; per i conducenti di taxi non associati la comunicazione deve essere effettuata entro due giorni antecedenti all'Ufficio comunale Affari Generali ;
- h) il titolare dell'autorizzazione ha diritto a 30 giorni ogni anno di congedo, con possibilità di poterne usufruire anche in periodi frazionati. L'assenza per congedo, superiore a 15 giorni, deve essere comunicata all'Ufficio comunale Affari Generali il quale ha la facoltà, per carenza di veicoli in servizio, di rinviarle.

4. i conducenti di veicoli taxi ed N.C.C. hanno il divieto di:

- a) interrompere il servizio se non richiesto dal cliente, tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
- b) durante la corsa fumare e/o mangiare;
- c) non rispettare il percorso eventualmente concordato con il cliente tranne nei casi di accertabile forza maggiore o di pericolo;
- d) permettere la conduzione del veicolo ad altri anche se in possesso di patente idonea;

5. in aggiunta ai divieti previsti nel comma precedente, quando il veicolo non si trovi nell'autorimessa, il conducente del servizio N.C.C. non deve accettare prenotazioni del servizio tramite telefono, radio, computer, a bordo del veicolo.

ART. 16 – CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

1. I veicoli adibiti al servizio Taxi od N.C.C. debbono:

- a) avere in dotazione gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle normative che disciplinano la circolazione stradale;
- b) avere in dotazione un bagagliaio in grado di contenere valigie e contenitori atti al trasporto di cose od animali domestici al seguito dell'utente; è consentita l'installazione di un portabagagli all'esterno del veicolo, qualora consentito dalla normativa vigente;
- c) essere collaudati per almeno quattro posti e non più di 8 posti destinati ai passeggeri;
- d) rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente per l'inquinamento.

2. I veicoli adibiti al servizio Taxi debbono:

- a) avere in dotazione un tassametro omologato che sia in grado di visualizzare con caratteri preferibilmente luminosi l'importo massimo da corrispondere al conducente per l'effettuazione del servizio;
- b) avere in dotazione a bordo, a disposizione del cliente ed esposto, il tariffario autorizzato dall'Amministrazione comunale;
- c) esporre in modo visibile sugli sportelli anteriori il contrassegno indicante il numero dell'autorizzazione, lo stemma ed il nome del Comune, l'eventuale collegamento radio e, sulla parte posteriore della carrozzeria, tenere applicata una targa recante lo stemma del Comune, il numero dell'autorizzazione e la targa "Servizio pubblico" in colore nero; se i veicoli sono facenti parte di una cooperativa, debbono indicare sulla parte anteriore della carrozzeria del veicolo il numero della licenza, il nome della Cooperativa di Lavoro e relativo recapito;
- d) durante il servizio, recare sul tetto della vettura il segnale illuminabile "TAXI";
- e) all'interno dello sportello sinistro, avere fissata una targa recante il numero dell'autorizzazione comunale;

3. I veicoli adibiti al servizio N.C.C. debbono:

- a) esporre all'interno del parabrezza anteriore, se munito, o sulla parte anteriore del veicolo, un contrassegno con la scritta "noleggio" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione.
- b) avere a bordo esposto alla visione del cliente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione Comunale.

ART. 17 – PUBBLICITÀ SULLE AUTOVETTURE

1. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sui veicoli purché conformi a quanto previsto dal decreto legislativo n. 235/1992 (Codice della Strada).

ART. 18 – TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI

1. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.

2. I veicoli adibiti a servizio Taxi ed N.C.C. possono essere adattati per il trasporto di soggetti diversamente abili. Detti veicoli debbono esporre il simbolo di accessibilità.

ART. 19 - SANZIONI

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, quelle riguardanti il decreto legislativo n.285/1992 (Codice della Strada), sono previste le sanzioni di cui ai successivi commi.

2. Per le sanzioni riguardanti il servizio Taxi ed N.C.C.:

- a) chiunque eserciti l'attività di trasporto di terze persone senza essere in possesso dell'iscrizione al ruolo prevista e dell'articolo 6 della legge 15.01.1992, n. 21, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da €. 25,00 ad €.500,00;

- b) per le violazioni alle disposizioni riportate nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

3. Per le sanzioni riguardanti il solo servizio N.C.C.:

- a) chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente senza l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento della somma da € 25,00 ad € 500,00 . L'accertamento dell'esercizio abusivo è comunicato alla Commissione provinciale per l'artigianato, alla Commissione Regionale, nonché agli Uffici provinciali della Guardia di finanza, della Motorizzazione civile, dell'IVA, delle Imposte dirette, dell'Ispettorato del lavoro e dell'Istituto della previdenza sociale; se l'illecito è commesso da un dipendente dell'impresa di noleggio oppure da un collaboratore familiare, deve essere eseguita la contestazione anche al titolare dell'autorizzazione in qualità di solidale al pagamento della sanzione;

4. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate ai sensi della legge n. 689/1981;

5. Il Responsabile del Servizio Affari Generali determina la cessazione immediata dell'attività condotta senza il conseguimento de:

- a) autorizzazione di autorizzazione comunale;
- b) certificato di abilitazione professionale per la guida del veicolo in servizio pubblico;
- c) iscrizione all'Albo Provinciale di cui all'art. 6 della L. n. 21/1992 tenuto presso la CCIAA;
- d) veicolo idoneo per lo svolgimento del servizio.

6. La cessazione immediata dell'attività è determinata dal Responsabile del Servizio anche in caso di sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione di esercizio.

ART. 20 – REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è revocata alla quarta inosservanza alle disposizioni del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 11-bis della legge n. 21/1992, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalla L.R. n. , l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge n. 21/1992 è punita:
 - a) con un mese di sospensione dal ruolo alla prima inosservanza;
 - b) con due mesi di sospensione dal ruolo alla seconda inosservanza;
 - c) con tre mesi di sospensione dal ruolo alla terza inosservanza;
 - d) con la cancellazione dal ruolo alla quarta inosservanza.